

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
“Normativa d’Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza”
Ufficio Modifiche alla Normativa d’Ateneo

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23/03/2012 e successive modificazioni, ed, in particolare, l’articolo 5.3, comma 3;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 06/02/2013 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 30/09/2013, ed, in particolare, l’articolo 13, commi 1 e 11;
- VISTE** le deliberazioni adottate nelle sedute del 18 febbraio 2015 e del 6 maggio 2015, con le quali il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica ha approvato il testo del “Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica” (classe delle Lauree L-9);
- VISTA** la delibera adottata nell’adunanza del 13 luglio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, al termine dell’esame di detto Regolamento, nel testo a fronte contenente da un lato la proposta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e Ingegneria Chimica e dall’altro le note predisposte dagli uffici dell’Amministrazione, disponeva l’accoglimento di tutte le osservazioni formulate al riguardo dagli uffici dell’Amministrazione, dando mandato al Rettore di trasmettere tale Regolamento, nel testo a fronte appena citato, al Direttore del DIATIC, affinché lo sottoponesse all’attenzione del Consiglio di Dipartimento;
- VISTA** al riguardo, la propria nota prot. n. 18921 del 16 luglio 2015;
- VISTO** il decreto n. 268 del 21 luglio 2015 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, con il quale venivano approvati i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea del DIATIC con tutte le modifiche apportate dagli uffici dell’Amministrazione;
- VISTA** la delibera adottata nell’adunanza del 17 luglio 2015, con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica” (classe delle Lauree L-9) nel testo emendato con le osservazioni espresse dagli uffici dell’Amministrazione, a condizione che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e Ingegneria Chimica proceda nella prima riunione utile alla ratifica del predetto provvedimento direttoriale;
- VISTA** la deliberazione adottata nella seduta del 4 settembre 2015, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica ha proceduto alla ratifica del decreto direttoriale n. 268 del 21 luglio 2015;

DECRETA

Art. 1 – E’ emanato nel testo che segue il “Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica” (classe delle Lauree L-9).

‘REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

PARTE GENERALE

ART. 1

Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.



1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".

2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.

La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle delibere del Consiglio di Dipartimento, ai Regolamenti interni del Dipartimento, al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 2

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.

1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

3 Il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica ha per obiettivo la formazione di un laureato in possesso di metodologie e conoscenze scientifiche e applicative sufficienti ad affrontare e risolvere un'ampia categoria di problemi tipici dell'ingegneria chimica e di processo; esso propone perciò un itinerario di apprendimento utile sia all'inserimento nel mondo del lavoro che alla prosecuzione degli studi.

4. L'organizzazione degli studi è intesa a conferire agli allievi, unitamente al corpo di conoscenze tecnico-scientifiche necessarie alla professione, un'adeguata capacità di comprensione teorica e traduzione applicativa delle nozioni, autonomia di giudizio e abilità di comunicazione.

Più specificamente, esso persegue obiettivi di vario livello, riassumibili secondo la seguente articolazione:

conseguimento di una buona formazione di base (analisi matematica, geometria, fisica, chimica, informatica, disegno, etc.);

- a. acquisizione delle conoscenze essenziali alla formazione dell'ingegnere chimico (chimica applicata, termodinamica, principi di ingegneria chimica, scienza e tecnologia dei materiali, etc.);
- b. acquisizione di conoscenze più direttamente applicative (progettazione di apparecchiature, elettrotecnica, chimica industriale, strumentazione industriale, economia e organizzazione aziendale, etc.).

Le attività formative previste dal corso di laurea comprendono inoltre un corso di laboratorio articolato in moduli e capace di illustrare un'ampia varietà di argomenti tipici dell'ingegneria chimica, insegnamenti a scelta dello studente (riguardo ai quali vengono proposti corsi opzionali volti a introdurre contenuti legati a settori e problemi specifici), una prova finale da svolgere su un tema a scelta dello studente, con la supervisione di uno o più docenti e ricercatori afferenti al corso di laurea.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.

5. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.

ART. 3

Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.



Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento o, in alternativa, da supplenti (di altri Dipartimento o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in almeno due giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio può proporre lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Allegato** al presente Regolamento.

ART. 4

Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, specificata nella scheda dello specifico insegnamento.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. In ottemperanza all'art. 12, co. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.



7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5

Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica occorre possedere il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Si procederà alla predisposizione di una graduatoria degli studenti che chiedono l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica; la graduatoria è basata sul voto di Diploma di scuola media superiore e, in caso di parità, prevarrà il candidato più giovane.
3. L'adeguata preparazione iniziale (che presuppone conoscenze di logica, comprensione di testi oltre che conoscenze di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche) degli ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sarà verificata tramite un test, le cui modalità di erogazione saranno fissate annualmente dal Bando di Ammissione. Il test iniziale servirà per verificare le conoscenze sopraindicate e permetterà di individuare gli studenti con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
4. Il superamento di 1 (uno) insegnamento del primo anno di corso estinguerà il debito formativo individuato dagli OFA e attesterà il possesso dell'adeguata preparazione iniziale dello studente. Il mancato recupero degli OFA comporterà l'impossibilità di effettuare l'iscrizione al secondo anno.
5. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è necessario che prima dell'inizio dei corsi del secondo anno lo studente abbia acquisito l'insegnamento di Analisi Matematica 1.

ART. 6

Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.
2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata tramite il link www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.
3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.
5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, sulla base di apposite delibere del Consiglio.

ART. 7

Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Dipartimento nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Facoltà.



ART. 8 **Piani di studio.**

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.
2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 23) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentati entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato B**.
5. Solo gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU possono inserire nel loro piano di studio, quali insegnamenti aggiuntivi non curricolari, anche insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale, dopo espressa richiesta al Consiglio e dopo parere favorevole del Consiglio. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale per l'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Essi potranno essere poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale, dietro richiesta dello studente e dopo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

Art. 9 **Propedeuticità.**

Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sono riportate nell'**Allegato C**. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'**Allegato C** del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 10

Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 9, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. L'eventuale mancato riconoscimento di crediti sarà opportunamente motivato dal Consiglio.
2. Le richieste di passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica di studenti già iscritti ad altri Dipartimenti UniCal/Atenei possono essere accolte se il Consiglio di Dipartimento riconosce almeno 20 CFU tra quelli già acquisiti dallo studente;



- tra i 20 CFU riconosciuti deve essere compreso almeno 1 (uno) insegnamento dell'area di matematica e almeno 1 (uno) insegnamento dell'area di fisica o di chimica;
- dei 20 CFU riconosciuti, 12 potranno essere utilizzati tra i crediti a scelta dello studente;
- per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Estimative e Cartografiche UniCal (transitorio), si possono convalidare gli insegnamenti di cui al seguente prospetto.

Esami sostenuti a GEO-TOPO	CFU	Esami convalidati ai CdL DIATIC	CFU
Calcolo differenziale + Elementi di calcolo integrale	5 3	Analisi matematica 1 + colloquio integrativo	
Introduzione al metodo sperimentale Meccanica e termodinamica Elementi di elettricità e magnetismo	5 5 3	Fisica	12
Introduzione all'informatica	5	Fondamenti di informatica + colloquio integrativo (1CFU)	6
Chimica generale	6	Chimica	6
Geometria	5	Algebra lineare e geometria + colloquio integrativo (1 CFU)	6
Inglese	5	Insegnamento a scelta (bisogna comunque acquisire il PET)	5

3. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio, nel limite dei posti disponibili, si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.
5. Il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dal Centro Residenziale a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° agosto. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.
6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11

Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la



data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

ART. 12

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con l'attestazione della conoscenza della lingua Inglese, attraverso il superamento del PET (Preliminary English Test, Università di Cambridge).

2. La richiesta di convalida, redatta in carta semplice, può essere presentata in qualunque momento dell'anno accademico; alla domanda deve essere allegata fotocopia della certificazione conseguita e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000-

ART. 13

Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, eventualmente specificate negli allegati.

2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.

11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Dipartimento, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: nei mesi di gennaio e di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: due nei mesi di giugno e di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative che si riferiscano comunque a corsi conclusi.



15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Allegato G**).
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione nominata secondo le modalità di cui al successivo articolo 14; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14

Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Direttore del **Dipartimento** e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente nominato Direttore del Dipartimento, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato Direttore del Dipartimento, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia e assegnisti di ricerca.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Direttore del Dipartimento la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Direttore del Dipartimento provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15

Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.



2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Direttore del Dipartimento, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), Il Consiglio può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

- il punto d), l'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Direttore del Dipartimento garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti.

5. Sono esentati da tale attività il Direttore del Dipartimento ed eventualmente i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e Direttori delle Scuole di Specializzazione, come da art. 20 co, 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16

Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.

2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio.

3. Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio.

ART. 17

Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria Chimica.

2. La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.

3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.



ART. 18

Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19

Attività di tirocinio.

1. Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria promuove tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso lo stesso Dipartimento, nonché a favore dei propri Laureati, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, nonché di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione. Presso il DIATIC è costituito un apposito "Albo dei Soggetti ospitanti le attività di Tirocinio Didattico Universitario", ovvero di tutti i Soggetti sopraelencati che hanno sottoscritto una Convenzione per lo svolgimento delle attività di Tirocinio. La cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti avviene:
 - a) per scadenza della convenzione non rinnovata e non seguita da conferma dell'interesse ad ulteriori attività di Tirocinio;
 - b) su richiesta del Soggetto ospitante, che comunque deve provvedere a completare regolarmente le attività di Tirocinio. già attivate;
 - c) per decisione del Consiglio di Dipartimento.Tutte le Strutture Dipartimentali dell'Università sono di diritto iscritte nell'Albo dei Soggetti ospitanti. L'elenco dei Soggetti ospitanti inclusi nell'Albo è pubblico e potrà essere consultato presso il DIATIC.
3. La durata deve essere strettamente correlata all'obiettivo specifico del Tirocinio Didattico Universitario. Il Consiglio di Dipartimento stabilirà i limiti temporali, minimi e massimi, in funzione delle esigenze didattiche. Relativamente ai Laureati, a norma delle leggi vigenti, l'attività di promozione è limitata ai dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, con il limite minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi.
4. Possono presentare domanda di ammissione alle attività obbligatorie di Tirocinio gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale che abbiano raggiunto il numero di Crediti Formativi previsti come requisito. Gli studenti dei Dottorato di Ricerca possono presentare domanda di ammissione alle attività di Tirocinio in qualunque momento durante il loro percorso formativo. I Laureati possono presentare domanda di ammissione alle attività di Tirocinio per un periodo di tempo di cui al comma precedente, avendo cura che la conclusione del Tirocinio avvenga entro il dodicesimo mese successivo al conseguimento del titolo.
5. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal primo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.
Per avviare l'attività di Tirocinio bisogna produrre istanza al Direttore del DIATIC, su apposito modulo. La decorrenza dell'attività verrà fissata dal CdD. In particolare per il Tirocinio esterno – dovendo seguire procedure specifiche fissate da norme di legge – la decorrenza sarà comunque fissata nel primo giorno lavorativo del mese successivo l'approvazione in CdD se la stessa avverrà entro il 20° giorno del mese; qualora l'approvazione da parte del CdD avvenga dopo il 20° giorno del mese la decorrenza slitterà al primo giorno lavorativo del secondo mese successivo l'approvazione.
In particolare, nella domanda, dovranno essere esplicitati gli obiettivi e le modalità del tirocinio (Programma di massima). Sulla base di tale documentazione il Consiglio del Dipartimento verifica la congruità della proposta con gli obiettivi formativo del Corso di Studio ed esprime parere in merito e stabilisce la data di avvio delle attività. Eventuali modifiche a quanto deliberato dal Consiglio in merito all'attività di tirocinio, dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio, presentando domanda di modifica su apposito modulo, e dallo stesso organo nuovamente vagliate.
6. Ai sensi delle norme vigenti, i Soggetti ospitanti possono ospitare Tirocinanti nei limiti di seguito indicati:



- a) Soggetti ospitanti con non più di cinque Dipendenti a tempo indeterminato: un Tirocinante;
- b) Soggetti ospitanti con un numero di Dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di due Tirocinanti contemporaneamente;
- c) Soggetti ospitanti con più di venti Dipendenti a tempo indeterminato: Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

All'atto della stipula della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio, il Soggetto ospitante dovrà esplicitamente dichiarare il numero di Tirocinanti e dei Dipendenti a tempo indeterminato in quel momento presenti presso le Sue strutture, liberando con ciò l'Università da ogni responsabilità.

7. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Consiglio del Dipartimento e, fra tutti i Docenti, considerando l'eventuale preferenza espressa dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. E' ammessa l'eventuale sola presenza del Tutor Accademico nel caso in cui il Soggetto ospitante coincida con una Struttura Dipartimentale dell'Università. Nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, oltre alla supervisione del Tutor Accademico, è richiesta la presenza anche di un Tutor Aziendale, designato dal Soggetto Ospitante stesso. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.

I rapporti che i Soggetti ospitanti, privati o pubblici, intrattengono con i Tirocinanti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Il Tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella Convenzione fra l'Università ed il Soggetto ospitante, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Tirocinante deve mantenere, durante e dopo il Tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento l'attività. Il Tirocinante è altresì tenuto a chiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi.

8. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Direttore del Dipartimento una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo e la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Tali relazioni dovranno pervenire entro 3 mesi dalla data di conclusione delle attività. Sulla base di tale documentazione il Consiglio del Dipartimento attribuisce gli eventuali relativi crediti.

9. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio, se preventivamente autorizzati dal Consiglio di Dipartimento, possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 20

Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale, **da 3CFU**, consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio, nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.

2. Per accedere alla prova finale è necessario presentare richiesta su apposito modulo 45 gg prima della seduta di laurea. I docenti relatori dovranno essere: 1) docenti che insegnano sul Corso di Laurea, 2) docenti afferenti al DIATIC. In casi eccezionali il Consiglio di Dipartimento potrà autorizzare, dietro motivata richiesta scritta dello studente, lo svolgimento dell'elaborato finale con modalità differente da quanto sopra specificato.

3. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

4. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

5. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;



- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode può essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda sul sito web www.segreterie.unical.it almeno 30 giorni prima e ne presenta copia cartacea, completa degli allegati indicati nella domanda, presso la Segreteria Studenti del Dipartimento .

9. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

10. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore, "tutore" che lo assiste nella preparazione dell'elaborato ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

11. Il relatore dell'elaborato è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

12. Una copia dell'elaborato è depositato, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

L'accesso agli elaborati finali depositati e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito agli elaborati finali.

13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

14. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

15. Lo studente deve avere maturato tutti i crediti – ad eccezione di quelli dell'elaborato finale - previsti dal suo piano di studi almeno un mese prima della sessione di laurea desiderata e può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento . La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamenti nel Dipartimento.

17. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo.

18. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

19. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.

20. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

21. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 21

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno



medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata al Centro Residenziale e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22

Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Gli studenti vincitori di borsa di studio Erasmus devono concordare, prima della loro partenza, con il Delegato Erasmus del Dipartimento il piano di studi da seguire all'estero in sostituzione di un gruppo di materie che avrebbero dovuto seguire presso l'UniCal, senza richiedere ai singoli docenti dei corsi erogati presso l'UniCal l'autorizzazione a sostituire l'insegnamento di cui essi sono titolari con un insegnamento di un'università straniera. Il numero di crediti totale del piano di studi da seguire all'estero deve essere maggiore o uguale a quello che si sarebbe conseguito presso l'UniCal.

Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

Il Delegato Erasmus illustrerà in Consiglio di Dipartimento le proposte e il Consiglio si esprimerà in merito caso per caso.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. In ogni caso, non saranno richiesti agli studenti Erasmus in uscita colloqui integrativi al rientro in sede UniCal, al fine di convalidare gli esami sostenuti all'estero.

Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio con apposita delibera indica la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

Gli studenti Erasmus in uscita sono esonerati (al pari degli studenti-lavoratori) dalla frequenza dei corsi che non possono seguire all'UniCal perché ricadenti nel periodo di permanenza all'estero. Al rientro, gli studenti in uscita



possono sostenere gli esami relativi a tali corsi non frequentati, fermo restando, ovviamente, che il superamento degli stessi dipende dal giudizio della Commissione d'esame.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio si applichino le tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS. Si adotta, inoltre, la tabella di conversione dei voti riportati all'estero in votazioni in trentesimi adottati all'UniCal e riportata in allegato.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali o all'Ufficio Erasmus.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati Speciale Relazioni Internazionali o all'Ufficio Erasmus.

13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente *Erasmus* devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Ufficio Didattica Settore Segreteria studenti del Dipartimento - secondo l'*iter* seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Dipartimento che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "*Transcript of Records*", che invia in duplice copia all'Ufficio Erasmus insieme agli statini. I "*Transcript of Records*" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Dipartimento e dal coordinatore istituzionale *Socrates* dell'Ateneo.

L'Ufficio *Socrates* provvede ad inviare i "*Transcript of Records*" alle Università partner.

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Interno sulla Mobilità Internazionale (D.R. 2661), al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 23

Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.



4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato e di recupero, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24

Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web www.segreterie.unical.it e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore di Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.
4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 25

Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma, il docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.



PARTE SPECIALE

ALLEGATO A - ORDINAMENTO

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	18-24	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	36-42	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
		MAT/03 Geometria
		MAT/05 Analisi matematica
		MAT/07 Fisica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria chimica	54-69	ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
		ING-IND/23 Chimica Fisica applicata
		ING-IND/24 Principi di Ingegneria Chimica
		ING-IND/25 Impianti Chimici
		ING-IND/26 Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici
		ING-IND/27 Chimica Industriale e Tecnologica
Ingegneria dei materiali	9-15	ING-IND/21 Metallurgia
		ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
Ingegneria meccanica	6-15	ING-IND/08 Macchine a fluido
		ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente
		ING-IND/10 Fisica tecnica ambientale
		ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
		ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE	18-30	CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie
		ICAR/08 Scienza delle costruzioni
		ING-IND/31 Elettrotecnica
		ING-IND/33 Sistemi Elettrici per L'Energia
		ING-IND/34 Bioingegneria industriale
		ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
		IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
MAT/07 Fisica Matematica		
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	12-18	A scelta dello studente
	3-4	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	3-5	Per la prova finale
	3-6	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro



ALLEGATO B – MANIFESTO DEGLI STUDI

B 1. Manifesto degli Studi D.M. 270 fino all'a.a. 2012-2013.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2
	2	FISICA	12	FIS/01	B2
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1
1-2	ANALISI MATEMATICA 1 (modulare)	12	MAT/05	B1	
II	1	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
		CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
		TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1
	2	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA suddiviso in:	3		A
		Modulo A		ING-IND/22	
		Modulo B		ING-IND/24	
Modulo C		ING-IND/27			
I-II ANNO		INGLESE	3		L
III	1	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1
		STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C1
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1
	2	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
		INSEGNAMENTI A SCELTA	12		S
		PROVA FINALE	3		PF

TOTALE 180

INSEGNAMENTI A SCELTA

III	2	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
		IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
		PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6	ING-IND/24	S
		PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6	ING-IND/27	S

LEGENDA ATTIVITA'

B1= Attività formative di base (Ambito Matematica, informatica e statistica)

B2= Attività formative di base (Ambito Fisica e chimica)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



C1= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. Chimica)

C2= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. dei Materiali)

C3= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. Meccanica)

AI= Attività affini e integrative

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)

L= Altre attività formative (Lingua straniera)

A= Altre attività formative (Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)



B. 2 Manifesto degli Studi D.M. 270 a.a. 2013-2014

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2
		ANALISI MATEMATICA	12	MAT/05	B1
	2	FISICA	12	FIS/01	B2
		INGLESE*	3		L
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	AI
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C
II	1	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
		CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
		TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C
	2	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA	3	ING-IND/22 ING-IND/24 ING-IND/27	A
III	1	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE DELL'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
	2	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C
		CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C
		INSEGNAMENTO A SCELTA 2	6		S
		INSEGNAMENTO A SCELTA 1	6		S
		PROVA FINALE	3		PF

180

** RICONOSCIMENTO DEL PRELIMINARY ENGLISH TEST

INSEGNAMENTI A SCELTA ATTIVATI DAL CORSO DI STUDIO

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
III	2	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
		IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
		PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6	ING-IND/24	S

LEGENDA

B1= BASE (AMBITO MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA)

B2= BASE (AMBITO FISICA E CHIMICA)

C= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA CHIMICA)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



AI= ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE

A= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE)

S= SCELTA DELLO STUDENTE

L= LINGUA STRANIERA

PF= PROVA FINALE



B 3. Manifesto degli Studi D.M. 270 a.a. 2014-2015

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2
		ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1
	2	FISICA	12	FIS/01	B2
		INGLESE*	3		L
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1
II	1	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
		CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
		FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE	12	ING-IND/27	C1
	2	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2
		LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA	3	ING-IND/22	A
III	1	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE DELL'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
	2	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C1
		CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1
		INSEGNAMENTI A SCELTA	12		S
		PROVA FINALE	3		PF
		<i>* RICONOSCIMENTO DEL PRELIMINARY ENGLISH TEST</i>	180		
INSEGNAMENTI A SCELTA ATTIVATI DAL CORSO DI STUDIO					
ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
III	2	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
		IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
		PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6	ING-IND/27	S

LEGENDA

B1= BASE (AMBITO MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA)

B2= BASE (AMBITO FISICA E CHIMICA)

C1= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA CHIMICA)

C2= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA DEI MATERIALI)

C3= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA MECCANICA)

AI= ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE

A= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



S= SCELTA DELLO STUDENTE
L= LINGUA STRANIERA
PF= PROVA FINALE



B 3. Manifesto degli Studi D.M. 270 a.a. 2015-2016

ANN O	SEM .	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	9	MAT/03	B1
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING- INF/05	B1
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2
		ANALISI MATEMATICA 1	9	MAT/05	B1
	2	FISICA	12	FIS/01	B2
		INGLESE*	3		L
		DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING- IND/15	C3
		INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING- IND/27	C1
II	1	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
		CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
		FONDAMENTI DEI PROCESSI CHIMICI	12	ING- IND/27	C1
	2	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING- IND/24	C1
		TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING- IND/22	C2
		LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA	3	ING- IND/22	A
III	1	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE DELL'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING- IND/25	C1
		ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING- IND/35	AI
		MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING- IND/22	C1
		SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING- IND/33	AI
	2	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING- IND/26	C1
		CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING- IND/27	C1
		INSEGNAMENTI A SCELTA	12		S
		PROVA FINALE	3		PF
		<i>* RICONOSCIMENTO DEL PRELIMINARY ENGLISH TEST</i>	180		
INSEGNAMENTI A SCELTA ATTIVATI DAL CORSO DI STUDIO					
ANN O	SEM .	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
III	2	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
		IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING- IND/34	S
		PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI	6	ING-	S



		INQUINANTI		IND/27	
		BONIFICA DEI SITI INQUINATI	6	ICAR/03	S

LEGENDA

- B1= BASE (AMBITO MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA)
- B2= BASE (AMBITO FISICA E CHIMICA)
- C1= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA CHIMICA)
- C2= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA DEI MATERIALI)
- C3= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA MECCANICA)
- AI= ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE
- A= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE)
- S= SCELTA DELLO STUDENTE
- L= LINGUA STRANIERA
- PF= PROVA FINALE

ALLEGATO E

E.1 Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno fino all'a.a. 2012-2013.

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
	FISICA	12	FIS/01	B2
	ANALISI MATEMATICA 1 (modulare)	12	MAT/05	B1
2	FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
	CHIMICA	6	CHIM/07	B2
	DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3
	INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1
3	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
	CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
	TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1
4	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1
	TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2
	LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA	3	ING-IND/22-24-27	A
	INGLESE	3		L
5	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1
	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C1
	MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
6	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1
	SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
	PROVA FINALE	3		PF
TOTALE		180		
INSEGNAMENTI A SCELTA				
6	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



	IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
	PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6	ING-IND/24	S
	PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6	ING-IND/27	S



E.2 Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno a.a. 2013-2014.

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
	FISICA	12	FIS/01	B2
	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1
2	FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
	CHIMICA	6	CHIM/07	B2
	DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3
	INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1
3	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
	CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
	TERMODINAMICA	12	ING-IND/24	C1
4	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1
	TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2
	LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA	3	ING-IND/22-24-27	A
	INGLESE	3		L
5	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1
	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C1
	MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
6	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1
	SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
	PROVA FINALE	3		PF
TOTALE		180		
INSEGNAMENTI A SCELTA				
6	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
	IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
	PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA E DELLE BIOTECNOLOGIE	6	ING-IND/24	S



E.3 Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno a.a. 2014-2015.

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
	FISICA	12	FIS/01	B2
	ANALISI MATEMATICA 1	12	MAT/05	B1
2	FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
	CHIMICA	6	CHIM/07	B2
	DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE	6	ING-IND/15	C3
	INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA CHIMICA	6	ING-IND/27	C1
3	ANALISI MATEMATICA 2	12	MAT/05	B1
	CHIMICA 2	9	CHIM/07	AI
	FONDAMENTI DI CHIMICA INDUSTRIALE	12	ING-IND/27	C1
4	PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA	12	ING-IND/24	C1
	TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA	9	ING-IND/22	C2
	LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA	3	ING-IND/22	A
	INGLESE*	3		L
5	PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA CHIMICA	12	ING-IND/25	C1
	STRUMENTAZIONE ED ANALISI DEI DATI	9	ING-IND/26	C1
	MATERIALI PER L'INGEGNERIA	6	ING-IND/22	C1
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
6	ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
	CHIMICA INDUSTRIALE	9	ING-IND/27	C1
	SISTEMI ELETTRICI INDUSTRIALI	9	ING-IND/33	AI
	INSEGNAMENTI A SCELTA	6		S
	PROVA FINALE	3		PF
* RICONOSCIMENTO DEL PRELIMINARY ENGLISH TEST				
TOTALE		180		
INSEGNAMENTI A SCELTA				
6	FONDAMENTI CHIMICI DELLE OPERAZIONI A MEMBRANA	6	CHIM/07	S
	IMPIANTI BIOTECNOLOGICI	6	ING-IND/34	S
	PROCESSI DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI INQUINANTI	6	ING-IND/27	S

LEGENDA

B1= BASE (AMBITO MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA)

B2= BASE (AMBITO FISICA E CHIMICA)

C1= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA CHIMICA)

C2= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA DEI MATERIALI)

C3= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA MECCANICA)

AI= ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE

A= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE – ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO)

S= SCELTA DELLO STUDENTE

L= LINGUA STRANIERA

PF= PROVA FINALE



ALLEGATO F - TABELLE DI CONVERSIONE ECTS

	Insufficient (failure)	Sufficient	Satisfactory	Good	Very good	Excellent
B	7-8-9	10	11-12-13	14-15-16	17-18	19-20
D	5-6	4-, 4, 4+	3-, 3, 3+	2-, 2, 2+	1-	1
DK	0, 3, 5	6	7	8, 9	10, 11	13
E	Suspensio <5	Aprobado 5	Sufficiente 6	Notable 7-8	Sobresaliente 9	Mhonor 10
F1	7-8-9 insuffisant	10-11 moyen	12-13 assez-bien	14-15 bien	16-17 très bien	18,20 excellent)
F2	7-8-9 échec (E)	10 passable (P)	12 assez-bien (AB)	14 bien (B)	15 bien (A)	16 très bien (TB)
G	2-3-4	5	6	7	8, 9	10
I	17 and less	18-24	25-26	27-28-29	30	30 e lode
IRL	fail	pass	3 rd	2 nd / II	2 nd / I	1
IS	4<	5	6	7	8-9	10
NL	1, 2, 3, 4, 5	5 ½ - 6	6 ½ - 7	7 ½ - 8	8 ½	9, 10
P	1, 9	10, 11	12, 13	14, 15, 16	17, 18	19, 20
UK1	39% and less	40-45%	46-49%	50-59%	60-69%	>70%
UK2	Fail	third pass (D)	lower 2 nd (C)	upper 2 nd (B)	upper 2 nd (A)	1
A	5	4	3	2		(70%>) 1
S	U	G*	G*	G*	VG*	VG*
SF	>1	1	1½	2	2½	3
CZ	<5	5	4	3	2	1
PL	3-	3	3.5	4	4.5	5
CH	4<	4	4½	5	5½	6
CH	2	3	3	4	5	5
CDN	<3	D+ (3-4)	C + (5)	B, B+ (6-7)	A (8)	A+ (9)
USA	Fail	-C, C	C+, B-	B, B+	A-, A	A+

Art. 2 - I competenti Uffici dell'Amministrazione avranno cura di pubblicare il testo del Regolamento di cui all'articolo precedente nella sezione 'Statuto e Regolamenti d'Ateneo' del portale web dell'Università della Calabria.

IL RETTORE
Prof. Gino Miracle CRISCI